

Circolare della Direzione Sanità prot. n. 20436/DB20.06 del 3 giugno 2009

Linee interpretative ed applicative del Protocollo Integrativo d'Intesa medici veterinari convenzionati. DGR n. 87-10529 del 29.12.2008.

Ai Direttori Generali

AA.SS.LL.

Ai Presidenti

Comitati Consultivi Zonali

Specialisti e Professionisti Amb.li

Torino, Cuneo ed Alessandria

Al Presidente

Commissione Interprovinciale Veterinari

Alle OO.SS. firmatarie

Loro Sedi

Il Protocollo Integrativo d'Intesa, di cui all'oggetto emarginato, ha indicato che la stabilizzazione, come posti di medico dirigente veterinario del SSN e, ove questa non sia prevedibile, la costituzione di nuovi rapporti di lavoro convenzionali, dovesse essere definita urgentemente. Tuttavia, allo stato attuale, tali procedure non risultano ancora attivate, anche a causa di dubbi interpretativi ed applicativi insorti e recentemente esplicitati con nota del 25.2.2009, prot. n. 146, del Presidente del Comitato Consultivo Zonale Specialisti e Professionisti Ambulatoriali di Torino.

Al riguardo, dal combinato disposto, artt. 2 e 3 del Protocollo Integrativo d'Intesa dei medici veterinari convenzionati, di cui alla DGR n. 87-10529 del 29.12.2008, si evince quanto adottabile in fase di prima applicazione e precisamente:

1. le ASL, richiamando l'accordo regionale del 20.12.2007, determinano le "posizioni lavorative" dei medici veterinari già operanti, da incardinare nelle attività aziendali. Sulla base di tale Accordo è prevedibile sia la possibilità della stabilizzazione del personale con più di 27 ore di lavoro settimanali, come posti di medico veterinario dirigente, da coprire con regolare procedura concorsuale, sia la costituzione di nuovi rapporti di lavoro convenzionato (in prima fase a tempo determinato), con riferimento progressivo alle Graduatorie annuali, rispettivamente 2007, 2008 e 2009, secondo l'ordine temporale di validità, così come indicato nella Norma transitoria n. 1 del succitato Protocollo Integrativo d'Intesa, in attuazione della norma transitoria n. 4 del vigente A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti, veterinari e professionisti ambulatoriali.

L'applicazione della norma transitoria n. 4 consente di ricondurre i rapporti a tempo determinato, instaurati per lo svolgimento delle attività veterinarie e non conformi all'ACN, alle clausole normative ed economiche dello stesso, come disposto dalla legge 138/2004.

Successivamente, ai sensi del comma 3 della stessa norma transitoria, le ASL, accertata la persistente necessità, pubblicano i turni vacanti ai sensi del comma 1 dell'art. 22 del vigente A.C.N. e i Comitati Zonali individuano gli aventi diritto ai sensi dell'art. 23.

2. Le ASL, a mente del comma 3 dell'art 2 del Protocollo di cui alla deliberazione n. 87-10592/08, contestualmente alle determinazioni di cui al punto 1), procedono per le restanti necessità alla costituzione di nuovi rapporti di lavoro convenzionati che, salvo eccezioni motivate da particolari esigenze territoriali e di lavoro, prevedono, di norma, almeno 20 ore di lavoro settimanali. I turni relativi ai tali rapporti dovranno essere anch'essi pubblicati sugli Albi dei Comitati Zonali. Le posizioni saranno attribuite, in questa fase, a partire dalla graduatoria relativa all'anno 2007 (cfr norma transitoria n. 1).

Si sollecita la tempestività nella definizione dei nuovi rapporti convenzionali da pubblicare, atteso che la graduatoria 2007, ai sensi della norma transitoria n. 1 del Protocollo Integrativo d'Intesa, di cui alla DGR n. 87-10529 del 29.12.2008, cessa la sua efficacia con l'entrata in vigore della successiva graduatoria 2008, prevedibile per il 1°/7/09. Tuttavia si precisa che, a causa di difficoltà tecnico-operative nell'applicazione del succitato Protocollo, è stata proposta la rettifica alla Deliberazione Regionale di recepimento dello stesso, prevedendo lo spostamento dell'entrata in vigore della Graduatoria 2008, dal 1° luglio 2009 al 1° ottobre 2009.

Come precisato all'art. 3 comma 1 del succitato Protocollo, tutti gli incarichi sono conferiti a rapporto convenzionale a tempo determinato, non prevedendo il Protocollo, per tale fattispecie, l'automatico conferimento di contratti a tempo indeterminato.

Solo successivamente, e comunque entro il 30 giugno 2010, le Aziende, secondo l'art. 4 del succitato Protocollo, provvederanno, in accordo con le OO.SS. firmatarie dello stesso, a determinare quali posizioni a tempo determinato potranno essere trasformate a tempo indeterminato, così come previsto dall'art. 9 del vigente AIR dei medici specialisti e professionisti ambulatoriali convenzionati interni, di cui alla DGR n. 37-4929 del 18.12.2006. Parimenti, ai sensi del successivo art. 5, potranno attribuire nuovi incarichi, ove necessario.

Si ribadisce che è affidata alla contrattazione aziendale la determinazione delle "posizioni lavorative", utilizzando i criteri, così come richiamati dagli "accordi" sopra citati, ed infine prevedendo, per le ore di lavoro attribuite alle posizioni stabilizzate con l'applicazione dell'ACN del 23.03.05, che le stesse siano "di norma almeno 20 ore settimanali".

Per quanto riguarda le "posizioni lavorative" richiamate al 5° comma dell'art. 2 del vigente Protocollo Integrativo di Intesa, valgono le stesse procedure utilizzate per il restante personale veterinario oggetto dell'accordo.

Il Direttore
Vittorio Demicheli